



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI SEZ. STACCATA DI TARANTO

SEZIONE 28

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FORLEO | LUIGI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MARANGELLA | SALVATORE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | VENNERI | ANNA RITA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE

N° 28

REG.GENERALE

N° 1270/10

UDIENZA DEL

19/12/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

590/ex/115

PRONUNCIATA IL:

19/12/14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

17/10/15

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1270/10
depositato il 28/04/2010

- avverso la sentenza n. 96/2/09 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
TARANTO
proposto dall'ufficio: EMMEGI S.R.L.
difeso da:
FUMAROLA AVV. STEFANO
VIA ABRUZZO, 1 74100 TARANTO

controparte:

[REDACTED]

difeso da:
MONTANARO DOTT. VITO
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

Atti Impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. [REDACTED] P.TOSAP 2006



6

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso presentato il 03/05/2007, la società cooperativa [REDACTED] proponeva opposizione avverso avviso di accertamento notificato dalla Emmegei Srl, quale Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del Comune di Taranto, con il quale veniva accertata un'imposta TOSAP di Euro 16.904,69 per imposta, oltre interessi e sanzioni, per l'anno 2006. Il contribuente chiedeva, pertanto, alla Commissione Tributaria Provinciale di dichiarare la nullità dell'ingiunzione per inesistenza della notifica dell'atto presupposto, in subordine, di dichiarare l'inapplicabilità della tassa TOSAP per inesistenza del presupposto impositivo e, in estremo subordine, l'inapplicabilità della tassa per incompatibilità con il canone concessorio.

Prontamente si costituiva in giudizio il concessionario, il quale sosteneva la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'imposizione, concludendo per il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso opposto.

I Giudici di prime cure, con sentenza n. 96 del 17/03/2008 hanno annullato l'avviso di accertamento limitatamente alla struttura in legno, alle fioriere ed all'area di ristoro, confermato per il resto l'atto impugnato e compensato le spese di giudizio.

Con atto di appello depositato 28/04/2010 la società Emmegei Srl ha chiesto alla Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento del proposto appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, di confermare l'avviso di accertamento, con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

Nelle controdeduzioni presentate in data 15/06/2010 la cooperativa ha proposto appello incidentale avverso la suddetta sentenza ed ha chiesto il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale, con condanna al rimborso delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio; inoltre ed in via subordinata, il contribuente ha richiesto la riduzione massima della tassa, delle sanzioni e degli interessi, con vittoria di onorari e spese.

In data 09/10/2014, la cooperativa, nelle memorie presentate, ha esposto nuovamente le proprie eccezioni, concludendo per il rigetto dell'appello principale e per l'accoglimento dell'appello incidentale, con condanna al rimborso delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio. In via subordinata, ha chiesto la

riduzione massima della tassa, delle sanzioni e degli interessi, con vittoria di onorari e spese.

Con memorie presentate il 27/10/2014, il concessionario ha contestato tutto quanto dedotto dal contribuente, confidando nell'accoglimento delle proprie conclusioni come da atto introduttivo.

Con istanza del 30/10/2014, il dott. Vito Montanaro, in qualità di difensore della società cooperativa [REDACTED], ha chiesto alla CTR di disporre un rinvio della trattazione dell'udienza del 07/11/2014, in quanto impossibilitato a parteciparvi.

All'udienza del 07/11/2014, la Commissione Tributaria Regionale, con Ordinanza 1008/28/14, ha rinviato la causa al giorno 19/12/2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione, esaminati gli atti del procedimento, ritiene che la sentenza di primo grado debba essere parzialmente riformata, debba essere accolto l'Appello incidentale del contribuente e debba essere rigettato l'Appello della società concessionaria.

In primo luogo e prioritariamente in quanto avente carattere assorbente per la risoluzione della questione è l'interpretazione delle norme che regolamentano la fattispecie di cui si discute.

Orbene, in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, ai sensi dell'art. 38, D. Lgs. 507/1993 "Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province...". Pertanto, dalla lettura della norma, le occupazioni che non realizzano una sottrazione alla pubblica fruizione non sono soggette a tassazione.

Nel caso di specie, il Comune ha affidato alla cooperativa [REDACTED], come da disciplinare del contratto di affidamento, la gestione di un servizio pubblico, meglio specificato come affidamento del servizio di gestione dell'area attrezzata a verde ubicata tra V.le [REDACTED] e V.le [REDACTED] mediante lo svolgimento di servizi di pulizia dell'area, di manutenzione del verde e degli edifici, di servizi di assistenza, ecc. Appare dunque evidente che trattasi di affidamento di un servizio pubblico e

non di una concessione di suolo pubblico sottratto alla disponibilità dei cittadini, il cui fine non è quello di consentire una attività esclusiva alla società cooperativa [redacted] per proprie finalità lucrative, bensì quella di realizzare una maggiore fruibilità ai cittadini delle aree di cui trattasi.

Inoltre, nel disciplinare, che dettagliatamente elenca gli obblighi a carico della cooperativa [redacted] e specifica le modalità di erogazione del suddetto servizio, sotto il controllo e le apposite autorizzazioni dell'Ente Pubblico, non vi è traccia di alcun obbligo a carico dello stesso circa il pagamento della TOSAP, né vi è alcun riferimento al pagamento di qualsiasi altra imposta e/o tassa. L'unico obbligo finanziario a carico della cooperativa [redacted] è determinato nel canone di concessione mensile e nelle spese indicate nell'art. 6 del predetto disciplinare.

Infine, a nulla rileva il fatto che la cooperativa [redacted] abbia posto in essere alcune attività di servizi a pagamento in quanto, gli stessi servizi, tra l'altro autorizzati dallo stesso Ente Pubblico nel suddetto disciplinare, sono finalizzati per realizzare un equilibrio economico finanziario dell'attività di gestione e per migliorare comunque la fruibilità delle suddette aree.

Sulla scorta di quanto sopra esposto ed in considerazione della complessità della materia trattata, stimasi equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'Appello incidentale proposto dalla cooperativa [redacted] e, per l'effetto, respinge l'Appello principale della società concessionaria.


Spese compensate.

Così deciso in Taranto

19/12/2014

Relatore Estensore

Dott. Salvatore Maranzella



Presidente

Dott. Luigi Forleo

